

CONTRIBUTO UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Udienza pubblica in
data 23/9/2008

OGGETTO
Azione di responsabilità
degli amministratori di
società dichiarata insol-
vente

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 11677/2004 e
15006/2004
cron. 24908
Rep. 6555

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Maria Gabriella Iuccioli	Presidente
dott. Donato Plenteda	Consigliere
dott. Renato Rordorf	Consigliere
dott. Aldo Ceccherini	Consigliere
dott. Aniello Nappi	Consigliere <i>ul.</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

24908/08

sul ricorso proposto da

██████████, domiciliato in Roma, viale Mazzini
88, presso l'avv. M.C. Pieretti, che lo rappresenta
e difende, unitamente agli avv. A. Di Majo e C.
Persichelli, come da mandato a margine del ricorso
- ricorrente principale -

Contro

██████████ a, I ██████████ a e ██████████
██████████ domiciliati in Roma, via Gramsci 14, presso

1764

2008

l'avv. G.Dinacci, che li rappresenta e difende come
da mandato in calce al ricorso

- ricorrenti incidentali in adesione al ricorso
principale -

Contro

San Remo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., in
liquidazione coatta amministrativa, domiciliata in
Roma, viale E.Buozzi 82, presso l'avv. G.Iannotta,
che la rappresenta e difende, come da mandato a
margine del controricorso

- controricorrente -

Contro

[redacted] e [redacted]

- intimati -

Contro

[redacted]

- intimato -

avverso

la sentenza n. 1471/2003 della Corte d'appello di
Roma, depositata il 25 marzo 2003

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.

Aniello Nappi

uditi i difensori, avv. Persichelli e Pieretti

per il ricorrente principale e avv. Dinacci, per i

ricorrenti incidentali in adesione, che hanno con-

decisione di primo grado fu riformata con sentenza non definitiva della Corte d'appello di Roma, che, disattese le eccezioni pregiudiziali riproposte da , rigettò l'eccezione di prescrizione proposta dai convenuti.

Ritennero i giudici d'appello:

- a) era infondata l'eccezione di nullità per genericità dell'atto introduttivo del giudizio, perché la domanda risultava sufficientemente determinata anche nei confronti dei sindaci, chiamati a rispondere di mancata vigilanza sui comportamenti specificamente addebitati agli amministratori;
 - b) l'art. 7 della legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo, era inapplicabile al procedimento di autorizzazione all'azione di responsabilità da parte dell'Isvap (Istituto di vigilanza sulle imprese di assicurazione) e comunque l'omissione dell'avviso agli interessati avrebbe dovuto essere dedotta mediante impugnazione della autorizzazione in sede amministrativa;
 - c) la rinuncia all'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., deliberata dalla società in bonis, non precludeva l'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., 146 e 206 legge fall.;
- 

d) l'azione di responsabilità così proposta non era prescritta: sia perché la costituzione in mora tempestivamente notificata nel giugno 1993 agli obbligati non richiedeva la previa autorizzazione all'esercizio dell'azione ed era sufficientemente specifica; sia perché la successiva costituzione di parte civile nel giudizio penale per bancarotta a carico degli amministratori ebbe effetto anche contro i sindaci, coobbligati solidali;

e) il termine di prescrizione applicabile nel caso, comunque, era quello decennale previsto dall'art. 2947 comma 3 c.c., perché i fatti addebitati agli amministratori nel processo penale erano in concreto idonei a determinarne la responsabilità anche civile ed erano gli stessi dedotti a sostegno dell'azione proposta in sede civile.

Non precisarono peraltro i giudici d'appello quale dovesse ritenersi il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, ma si limitarono a ricordare, nella parte espositiva della sentenza, che il tribunale lo aveva individuato "nel dicembre 1988 o "al più tardi" nel luglio 1989, avendo l'Isvap accertato nel giugno 1989 l'esistenza delle condizioni affinché il Ministro dell'Industria procedesse a revoca della autorizzazione all'esercizio



dell'attività assicurativa e ponesse conseguentemente la società in liquidazione coatta amministrativa".

Contro questa sentenza non definitiva ricorrono ora per cassazione in via principale [redacted] con nove motivi d'impugnazione illustrati anche da memoria, e in via incidentale adesiva [redacted] B [redacted], [redacted] e [redacted] con tre motivi d'impugnazione.

Resiste con distinti controricorsi la San Remo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; mentre non hanno spiegato difese gli intimati C [redacted], [redacted] e P [redacted].

Motivi della decisione

1. I ricorsi proposti contro la medesima sentenza vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.

1.1- Vanno preliminarmente esaminate talune eccezioni proposte dal ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c.

Rileva innanzitutto il ricorrente che la sospensione disposta ex art. 75 c.p.p. del giudizio di merito ancora in corso potrebbe rendere necessaria la sospensione anche del giudizio sull'impugnazione proposta avverso la sentenza non definitiva. Ma si

tratta di deduzione palesemente infondata, in quanto la decisione qui impugnata ha deciso in via non definitiva su questioni preliminari, estranee alle questioni pregiudicate dal giudizio penale.

Rileva ancora il ricorrente che l'intimato ~~██████████~~ ~~██████████~~ è deceduto il 13 giugno 2002, prima della notifica del ricorso per cassazione; sicché si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi.

Ma si tratta di deduzione palesemente infondata, perché il decesso di ~~██████████~~ si verificò nel corso del giudizio d'appello e non fu dichiarato dal difensore a norma dell'art. 300 c.p.c.; sicché, secondo quanto prevede l'art. 330 c.p.c., il ricorso fu regolarmente notificato al domicilio eletto da ~~██████████~~ presso il suo difensore (Cass., sez. II, 6 maggio 2005, n. 9394, m. 580885).

Eccepisce infine il ricorrente l'inammissibilità del controricorso, in quanto la costituzione dell'amministrazione resistente non è stata previamente autorizzata dall'autorità di vigilanza. La questione è stata prospettata anche con il secondo motivo del ricorso, per eccepire l'inammissibilità dell'appello proposto dalla San Remo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta am-

ministrativa. Ma si tratta di questione infondata, come risulterà dall'esame del secondo motivo d'impugnazione.

1.1- Infondata d'altro canto è anche l'eccezione, proposta dalla resistente, di inammissibilità del ricorso incidentale adesivo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale"



(Cass., sez. un., 27 novembre 2007, n. 24627, m. 600589).

2. Vanno illustrati ora i nove motivi dedotti a sostegno del ricorso principale.

2.1- Con il primo motivo del suo ricorso il ricorrente principale ripropone l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda e deduce violazione dell'art. 163 n. 3 e 4 e dell'art. 164 comma 4 c.p.c., vizi di motivazione della decisione impugnata.

Sostiene che non erano indicati in citazione i fatti di cui i sindaci erano chiamati a rispondere individualmente, non essendo ammissibile una contestazione collettiva, e che non risulta neppure allegata l'unicità delle condotte e dei danni, che ne legittimerebbe la responsabilità solidale con gli amministratori.

2.2- Con il secondo motivo il ricorrente principale eccepisce l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto dall'attrice senza specifica autorizzazione dell'autorità di vigilanza, e lamenta mancanza di motivazione su tale eccezione già proposta in secondo grado, atteso che la corte romana s'è limitata a un fuggevole richiamo a giurisprudenza non pertinente.

2.3- Con il terzo motivo il ricorrente principale deduce violazione degli art. 2934 legge fall., 2934 e 2943 c.c., lamentando che i giudici d'appello abbiano ingiustificatamente ed erroneamente ritenuto idoneo a interrompere i termini di prescrizione l'atto di costituzione in mora notificato ad amministratori e sindaci dal commissario giudiziale non ancora autorizzato a proporre l'azione di responsabilità nei loro confronti. Sostiene che, essendo destinata all'esercizio dell'azione di responsabilità, la costituzione in mora non poteva essere notificata senza previa autorizzazione all'esercizio dell'azione.

2.4- Con il quarto motivo il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli art. 2934 e 2943 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano ritenuto l'atto di costituzione in mora sufficientemente specifico nella contestazione degli addebiti mossi a sindaci e amministratori. Sostiene che l'atto notificato conteneva una mera elencazione esemplificativa di irregolarità genericamente denominate, priva di specifici riferimenti di fatto e di tempo. Manca infatti l'indicazione dei bilanci e delle poste oggetto delle contestate



sottovalutazioni o sopravvalutazioni, come delle operazioni mobiliari o immobiliari e delle deliberazioni e operazioni viziate da conflitto di interesse, che sarebbero state pregiudizievoli per la società.


2.5- Con il quinto motivo il ricorrente principale deduce violazione dell'art. 2949 c.c. e vizi di motivazione in ordine alla decorrenza del primo termine di prescrizione. Sostiene che per l'azione di responsabilità esercitata dal commissario giudiziale il termine di prescrizione è quinquennale e nel caso in esame decorreva dal giugno 1988, epoca di commissione dei fatti dai quali si ipotizzava derivasse la dedotta responsabilità di sindaci e amministratori, senza alcuna sospensione ex art. 2941 n. 7 c.c. per i sindaci. Sicché per il ricorrente la prescrizione si era verificata appunto nel giugno 1993; e quand'anche volesse riconoscersi efficacia interruttiva all'atto di costituzione in mora notificatogli il 12 giugno 1993, una sua responsabilità potrebbe ipotizzarsi solo per fatti compresi tra il 12 giugno 1988 e il 30 giugno 1988, posto che la San Remo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. è stata commissariata con D.M. dell'1 luglio 1988. Infatti con l'annullamento di tale decreto



gli organi sociali furono ricostituiti l'11 marzo 1989, ma il ricorrente si dimise immediatamente il 13 marzo 1989.

Aggiunge infine che comunque il termine di prescrizione nuovamente decorso dal 13 giugno 1993, dopo l'atto interruttivo, si consumò ~~ced~~amente il 13 giugno 1998, prima della citazione introduttiva del giudizio, notificata il 7 agosto 1998.

2.6- Con il sesto motivo il ricorrente principale deduce falsa applicazione degli art. 1310, 2392, 2393, 2394 c.c e 206 legge fall., vizi di motivazione della decisione impugnata in ordine alla ritenuta estensione ai sindaci dell'effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla costituzione di parte civile del commissario liquidatore nel processo penale a carico degli amministratori, imputati di bancarotta, nel dicembre 1996. Sostiene che la responsabilità solidale di sindaci e amministratori è diseguale, avendo titoli autonomi e distinti le due obbligazioni risarcitorie, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul punto. In particolare i sindaci rispondono per fatto proprio, vale a dire per omessa vigilanza. Sicché non si applica l'art. 1310 c.c., che si riferisce solo alle obbligazioni solidali deri-




vanti dal medesimo titolo. E una diversa interpretazione sarebbe lesiva dell'art. 24 Cost., perché nessuna difesa era consentita ai sindaci a fronte della costituzione di parte civile spiegata nel processo penale a carico dei soli amministratori. In ogni caso, secondo la giurisprudenza, la solidarietà presuppone che tutti i soggetti responsabili siano compartecipi nella produzione del medesimo danno.

Deduce infine che il ritenuto effetto interruttivo della costituzione di parte civile sarebbe comunque limitato ai fatti contestati in sede penale.

2.7- Con il settimo motivo il ricorrente principale deduce violazione dell'art. 2947 comma 3 c.c. e omessa motivazione sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello dell'attrice sull'applicabilità del termine di prescrizione previsto da tale norma.

Sostiene innanzitutto che l'appello della società attrice era inammissibile sul punto per difetto di specificità, essendosi limitata l'appellante a lamentare la mancata esclusione dell'eventuale dolo dei singoli fatti posti a base dell'azione di responsabilità, che era stata invece esplicitamente esclusa dal tribunale.



Aggiunge che già in sede penale è stata esclusa la natura dolosa degli addebiti mossi agli amministratori. E lamenta che i giudici d'appello abbiano deciso nel presupposto, peraltro erroneo, dell'identità dei fatti contestati agli amministratori nel processo penale e nel processo civile, ma senza alcuna verifica dell'identità dei fatti addebitati agli amministratori e di quelli addebitati ai sindaci, tanto meno per quanto attiene al dolo.

2.8- Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 7 e 10 legge 7 agosto 1990, n. 241, vizi di motivazione della decisione impugnata. Sostiene che il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità, contrariamente a quanto affermato dalla corte d'appello, incideva sui suoi interessi. Sicché il provvedimento adottato senza previo avviso nei suoi confronti era illegittimo e doveva essere disapplicato dal giudice del merito.

2.9- Con il nono motivo infine il ricorrente principale deduce violazione degli art. 206 legge fall. e 2393 c.c., sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dai giudici d'appello, la rinuncia all'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. deliberata dalla società in bonis precludeva la pro-



ponibilità dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c.

3. I tre motivi del ricorso incidentale adesivo propongono questioni già dedotte con il ricorso principale.

Con il primo motivo i ricorrenti incidentali deducono violazione degli art. 206 legge fall., 2934 e 2943 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici d'appello abbiano ritenuto idoneo all'interruzione del termine di prescrizione l'atto di costituzione in mora loro notificato dal commissario giudiziale prima dell'autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità.

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali deducono violazione e falsa applicazione degli art. 2934 e 2943 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che l'atto di costituzione in mora notificato a sindaci e amministratori sia stato ritenuto idoneo all'interruzione della prescrizione, benché mancante di specifici riferimenti ai fatti contestati.

Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali deducono violazione dell'art. 2947 c.c., quanto alla riconosciuta applicabilità del termine di prescri-



zione previsto per i fatti costituenti reato, e vizio di motivazione in ordine all'idoneità a interrompere la prescrizione riconosciuta alla costituzione di parte civile del commissario giudiziale nel procedimento penale a carico degli amministratori.

4. Nell'ambito dei motivi proposti con i due ricorsi occorre distinguere le questioni attinenti all'eccezione di prescrizione dell'azione esercitata dalla San Remo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, dalle questioni attinenti all'ammissibilità della sua domanda, all'ammissibilità del suo appello principale e alla validità dell'atto introduttivo del giudizio.

4.1- I motivi attinenti alla validità dell'instaurazione dei giudizi di merito vanno esaminati in via preliminare, perché l'accoglimento di alcuno di essi risulterebbe assorbente di ogni altro motivo.

Tali motivi debbono essere esaminati distintamente, ma può essere immediatamente rilevata con riferimento a tutti l'inammissibilità delle censure per vizi di motivazione sulle questioni di diritto o di rito con essi dedotte.



Infatti non sono deducibili per cassazione vizi di motivazione in diritto, che a norma dell'art. 384 c.p.c. non potrebbero condurre alla cassazione della decisione conforme a diritto benché erroneamente giustificata; e la Corte di cassazione è giudice anche del fatto quando sia eccepita un'invalidità del procedimento o della decisione impugnata.

4.1.1- Tra tali questioni risulta preliminare quella proposta con il nono motivo del ricorso principale, laddove si sostiene che la rinuncia all'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. deliberata dalla società in bonis precludeva la proponibilità dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c.

Si tratta però di motivo palesemente infondato, perché l'art. 2394 c.c. prevede esplicitamente che la rinuncia all'azione di responsabilità da parte della società, a norma dell'art. 2393 c.c., non preclude l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte dei creditori sociali nei confronti degli amministratori e dei sindaci. Sicché l'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. da parte del commissario giudiziale della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa non era certamente precluso dalla precedente rinuncia



dell'assemblea della San Remo Assicurazioni e Riasicurazioni s.p.a. all'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., atteso che l'art. 206 legge fall. esplicitamente legittima il commissario giudiziale all'esercizio di entrambe le azioni.

4.1.2- Assume quindi rilevanza, ma è inammissibile, l'ottavo motivo del ricorso principale, con il quale si sostiene che il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità incideva sugli interessi del ricorrente Luigi Medugno; sicché, essendo stato adottato dall'Isvap senza previo avviso nei suoi confronti, era illegittimo e doveva essere disapplicato dal giudice del merito.

In realtà nella giurisprudenza di questa Corte si è ritenuto che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il giudice ordinario debba disapplicare il provvedimento adottato in violazione dell'art. 7 legge n. 241 del 1990 (Cass., sez. I, 11 giugno 2004, n. 11103, m. 573576). E tuttavia deve escludersi che sussista effettivamente nel caso in esame l'eccepita illegittimità dell'autorizzazione.

Dispone infatti l'art. 7 della legge n. 241 del 1990 che l'avvio del procedimento amministrativo va



comunicato "ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti", "a quelli che per legge debbono intervenire" e a coloro cui dal provvedimento "possa derivare un pregiudizio", pur non essendone i diretti destinatari. Tuttavia la giurisprudenza amministrativa ha sempre escluso l'invalidità del provvedimento adottato in violazione dell'art. 7 citato, quando non sia neppure dedotto che la partecipazione dell'interessato pretermesso avrebbe potuto in qualche misura determinarne un contenuto diverso (Cons. Stato., sez. VI, 8 febbraio 2001, n. 555).

Ne consegue che nel caso il ricorso è inammissibile per genericità, perché, quale unica ragione di possibile rifiuto dell'autorizzazione da parte dell'Isvap, il ricorrente deduce la prescrizione dell'azione di responsabilità, tuttora controversa.

4.1.3- In via ulteriormente gradata viene dunque in rilievo il primo motivo del ricorso principale, con il quale si eccepisce la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, non risultandovi indicati i fatti di cui i sindaci erano chiamati a rispondere individualmente.

Anche questo motivo è infondato.



Invero l'art. 163 n. 4 c.p.c. esige, a pena di nullità ex art. 164 comma 4 c.p.c., che la citazione esponga i fatti e gli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda.

Come i giudici del merito hanno ben rilevato, nel caso in esame risultava certamente chiaro nella citazione che i sindaci venivano chiamati a rispondere per avere omesso di impedire la consumazione di gravissime manomissioni del patrimonio sociale da parte degli amministratori. E poiché la responsabilità per omessa vigilanza incombe sui sindaci sia come individui sia come componenti di un organo collegiale (art. 2403 c.c.), ai fini dell'individuazione della domanda era sufficiente l'elencazione degli addebiti mossi agli amministratori e l'evocazione della solidale responsabilità dei sindaci convenuti in giudizio.

4.1.4- Va infine considerato il secondo motivo del ricorso principale, con il quale si eccepisce l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto dall'attrice senza specifica autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Il motivo è infondato, così come l'eccezione di inammissibilità del controricorso che, come s'è det-



to, la ricorrente principale ha proposto ~~in~~ in questa fase del giudizio.

Secondo una giurisprudenza indiscussa e risalente, infatti, "nella liquidazione coatta amministrativa i poteri del commissario liquidatore in materia giudiziale debbono essere integrati dall'autorizzazione dell'autorità amministrativa che esercita la vigilanza sulla liquidazione solo quando si tratta di promuovere l'azione di responsabilità di cui agli art. 2393 e 2394 c.c. (art 206 comma primo RD 16 marzo 1942 n 267) o di porre in essere gli atti di cui all'art 35 del citato RD n 267 del 1942 e non anche nel caso di proposizione di impugnazioni" (Cass., sez. I, 19 giugno 1972, n. 1935, m. 359030, Cass., sez. I, 22 giugno 1990, n. 6278, m. 467900, Cass., sez. I, 3 marzo 1995, n. 2454, m. 490892).

E in realtà, come la giurisprudenza ha chiarito, "al commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa non si applica, neppure in via analogica, l'art. 31, secondo comma, legge fall., che impone l'autorizzazione (del giudice delegato) perché il curatore fallimentare possa stare in giudizio, atteso che il legislatore, mentre ha attribuito al detto commissario gli stessi poteri che competono al curatore fallimentare (art. 201 legge

fall.), ha regolato l'esercizio dei poteri del primo non con un rinvio generalizzato alla disciplina dell'esercizio dei poteri da parte del secondo, ma con un rinvio, di carattere specifico, da ritenersi perciò esaustivo (art. 206 legge fall.). Pertanto il commissario liquidatore, per l'esercizio dei poteri che gli spettano, ha bisogno dell'autorizzazione (dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione), oltre che nell'ipotesi particolare di azione giudiziaria di responsabilità prevista dal primo comma dell'art. 206 legge fall., solo per il compimento degli atti di cui al secondo comma del medesimo articolo" (Cass., sez. I, 23 febbraio 1993, n. 2223, m. 481057).

4.2- Vanno ora esaminate le questioni attinenti all'eccezione di prescrizione dell'azione esercitata dalla San Remo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa.

Come s'è detto, i giudici d'appello non hanno precisato quale sia il termine iniziale di decorrenza della prescrizione. Si sono limitati a richiamare la sentenza di primo grado, che aveva individuato tale termine con riferimento al momento in cui l'Isvap aveva accertato, nel giugno 1989, l'esistenza delle condizioni per porre la società



di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa.

La questione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione è stata peraltro riproposta dal ricorrente principale ~~_____~~ con il quinto motivo del ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 2949 c.c. Sostiene infatti il ricorrente che il termine di prescrizione dell'azione proposta dalla San Remo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, è quinquennale e decorre dal giugno 1988, epoca di commissione dei fatti dai quali si ipotizzava derivasse la dedotta responsabilità di sindaci e amministratori. Sicché per il ricorrente la prescrizione si era verificata appunto nel giugno 1993, indipendentemente da qualsiasi successiva interruzione del relativo termine.

E tale questione risulta preliminare, perché esige una decisione che può risultare assorbente di ogni altra questione.

In realtà, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, "l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società, da parte dei creditori ovvero del curatore del fallimento della società medesima (artt. 2394 c.c. e 146



della legge fallimentare), è soggetta a prescrizione quinquennale con decorso non dal momento della commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, ~~ma~~ bensì da quello successivo del verificarsi dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti (art. 2394 citato, secondo comma), il quale, non coincidendo con il determinarsi dello stato d'insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento" (Cass., sez. un., 6 ottobre 1981, n. 5241, m. 416008). Sicché, chiarito che tale principio è applicabile anche nei casi di società sottoposte a liquidazione coatta amministrativa (Cass., sez. I, 15 maggio 1991, n. 5445, in Dir. fall., 1992, II, 127), si è precisato che "l'onere della prova della preesistenza al fallimento dello stato di insufficienza patrimoniale della società spetta, poi, al soggetto (amministratore o sindaco) che, convenuto in giudizio a seguito dell'esperimento della detta azione di responsabilità, ne eccepisca l'avvenuta prescrizione, senza che, all'uopo, tale onere possa dirsi assolto mediante la generica deduzione, priva di qualsiasi altro utile elemento di fatto a sostegno dell'assunto, secondo cui l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata (come nel caso di



specie) già al momento della messa in liquidazione della società, non essendo il procedimento di liquidazione necessariamente determinato dalla eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, e non implicando, altresì, la perdita integrale del capitale sociale una conseguenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale" (Cass., sez. I, 28 maggio 1998, n. 5287, m. 515884, Cass., sez. I, 22 novembre 2000, n. 15074, m. 542013, Cass., sez. I, 18 gennaio 2005, n. 941, m. 579312).

Nel caso in esame, dunque, non essendo stato neppure dedotto che fosse insorta in precedenza l'insufficienza patrimoniale della società, deve ritenersi che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità decorra tutto al più dalla dichiarazione dello stato di insolvenza in data 10 febbraio 1994. Sicché, allorché l'azione di responsabilità fu proposta il 7 agosto 1998, il termine di prescrizione, quand'anche solo quinquennale, non era ancora decorso, indipendentemente da qualsiasi atto di interruzione.

Il rigetto del quinto motivo del ricorso principale risulta pertanto assorbente di tutte le altre questioni dedotte con riferimento all'eccezione di



prescrizione sia con lo stesso ricorso principale sia con il ricorso incidentale adesivo.

5. Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole in complessivi €. 5.200, di cui €. 5.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Roma, 23 settembre 2008

Il Presidente

Gabriele Luciani

Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)

IL CANCELLIERE
Dante Colapinto

Depositato in Cancelleria

il 10 OTT. 2008

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Dante Colapinto